



Bruxelles, 23.10.2012
COM(2012) 590 final

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

Scheda finanziaria che accompagna il regolamento (UE) n. 1168/2011

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Scheda finanziaria che accompagna il regolamento (UE) n. 1168/2011

INTRODUZIONE

Negli ultimi anni il carico di lavoro e le priorità dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) hanno registrato un netto incremento. Più di recente, visto l'aumento della pressione migratoria alle frontiere meridionali dell'Unione generato dalla "primavera araba" e il deteriorarsi della situazione alle frontiere esterne della Grecia, la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno invitato l'Agenzia a svolgere un ruolo più attivo. Il bilancio di Frontex è stato notevolmente accresciuto sia nel 2010 che nel 2011, per consentire all'Agenzia di intensificare le attività operative in queste regioni. Inoltre, lo sviluppo del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere esterne (Eurosur), nel quale Frontex deve assumere un ruolo essenziale, è considerato sempre più una componente cruciale della gestione delle frontiere esterne dell'Unione, nonché un mezzo per ridurre il numero inaccettabile di migranti che perdono la vita in mare nel tentativo di entrare irregolarmente nell'UE.

REVISIONE DEL MANDATO DELL'AGENZIA

È in questo contesto che si è proceduto nel 2011 a modificare il mandato dell'Agenzia per consentirle di rispondere alle nuove sfide e di venire incontro alle richieste della Commissione, del Consiglio e del Parlamento. L'adozione del regolamento (UE) n. 1168/2011 fa seguito alla trasmissione al Parlamento europeo e al Consiglio di una proposta di testo adottata dalla Commissione il 24 febbraio 2010 (COM(2010) 61 definitivo). Tale proposta non era accompagnata da una scheda finanziaria, in quanto la sovvenzione concessa all'Agenzia formava già parte del bilancio dell'Unione e la Commissione riteneva che i cambiamenti proposti non richiedessero risorse aggiuntive. Tuttavia, il regolamento Frontex modificato¹ attribuisce all'Agenzia obblighi nuovi e accresciuti, le affida nuovi compiti e specifica che alcuni di essi devono essere eseguiti da determinate categorie di personale. Va sottolineato che alcune delle nuove mansioni sono state introdotte dall'autorità legislativa durante la procedura di adozione del regolamento: tali mansioni, che non erano previste nella proposta legislativa della Commissione, impongono la creazione di nuovi posti di lavoro quali il responsabile dei diritti fondamentali e gli agenti di coordinamento per tutte le attività operative di Frontex.

I cambiamenti più importanti riguardano alcuni settori delle attività di base dell'Agenzia, elencati qui di seguito.

1. Creazione di squadre europee di guardie di frontiera

Le squadre europee di guardie di frontiera saranno formate da guardie di frontiera nazionali assegnate o distaccate dagli Stati membri all'Agenzia per operazioni congiunte, interventi rapidi e progetti pilota. Le disposizioni giuridiche relative, da un lato, alle squadre di intervento rapido alle frontiere, dall'altro alle squadre comuni di sostegno (operazioni congiunte, progetti pilota) fanno adesso parte di un unico insieme di disposizioni intitolato "squadre europee di guardie di frontiera".

¹ Regolamento (UE) n. 1168/2011.

2. Maggiore attenzione ai diritti fondamentali

Gli obblighi in materia di diritti fondamentali e il rispetto di vari strumenti di diritto internazionale sono stati chiariti e messi maggiormente in evidenza:

- in caso di violazione dei diritti umani, le missioni di Frontex devono essere sospese o concluse, totalmente o parzialmente;
- occorre creare nell'ambito dell'Agenzia il ruolo di responsabile dei diritti fondamentali, incaricato di prestare assistenza su temi che abbiano implicazioni per i diritti fondamentali;
- occorre istituire un forum consultivo sui diritti fondamentali, al quale partecipino anche le organizzazioni internazionali e le ONG competenti;
- va definito un codice di condotta per garantire il rispetto dei diritti fondamentali;
- le operazioni di rimpatrio condotte da Frontex devono essere monitorate in base a criteri obiettivi e trasparenti; la Commissione redigerà ogni anno una relazione su tale monitoraggio;
- i compiti dell'Agenzia comprenderanno l'eventuale assistenza a Stati membri che si trovino in situazioni che possono comportare emergenze umanitarie e operazioni di soccorso in mare;
- i diritti fondamentali devono figurare nei programmi di formazione del personale di Frontex e delle guardie di frontiera che partecipano alle operazioni di Frontex.

3. Rafforzamento della capacità operativa dell'Agenzia

Gli Stati membri dovranno mettere a disposizione dell'Agenzia maggiori risorse umane e tecniche da utilizzare nelle operazioni congiunte alle frontiere esterne e l'Agenzia avrà la possibilità di disporre di attrezzature tecniche proprie, grazie alle seguenti misure:

- sarà introdotto un meccanismo quasi obbligatorio relativo alle risorse tecniche e umane: una volta che gli Stati membri abbiano accettato di assegnare all'Agenzia le proprie guardie di frontiera nazionali o di distaccarle presso la stessa in qualità di agenti distaccati per partecipare alle operazioni congiunte, oppure di mettere a disposizione dell'Agenzia attrezzature tecniche, essi saranno obbligati per legge a onorare gli impegni presi;
- Frontex sarà autorizzata ad acquistare, affittare, possedere autonomamente o in comproprietà le proprie attrezzature tecniche.

Frontex avrà altresì il mandato di trattare dati personali ottenuti nel corso delle operazioni per utilizzarli nella lotta contro la criminalità, la tratta di esseri umani e l'immigrazione irregolare. Tali dati potranno anche essere trasmessi a Europol, anche se caso per caso.

Il ruolo di coordinamento dell'Agenzia è accresciuto in modo significativo, poiché essa sarà tenuta a nominare un agente di coordinamento per tutte le operazioni congiunte e a valutare tutte le operazioni.

Viene inoltre intensificata la cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi, che rimarrà basata sulla conclusione di un accordo di lavoro con le autorità competenti riguardo al controllo delle frontiere di un paese terzo. L'Agenzia avrà la possibilità di fornire assistenza tecnica e di inviare i suoi funzionari di collegamento nei paesi terzi interessati per innalzare il livello di cooperazione.

Per quanto riguarda la formazione, sarà creato un programma di scambio sullo stile di Erasmus per le guardie di frontiera nazionali.

Infine, l'Agenzia ha ricevuto un mandato generale di sostegno allo sviluppo del sistema europeo di guardie di frontiera (Eurosur).

INCIDENZA SULL'ORGANICO DELL'AGENZIA NEL 2012 E NEL 2013

Tali cambiamenti hanno una notevole incidenza sul lavoro dell'Agenzia. Alcuni di essi erano previsti nella proposta di modifica del regolamento Frontex presentata dalla Commissione, altri sono stati amplificati dai legislatori (ad esempio il ruolo degli agenti di coordinamento, il distacco di funzionari di collegamento in paesi terzi, l'aumento delle attività connesse all'analisi del rischio) e altri ancora sono stati aggiunti come nuovi compiti (ad esempio il responsabile dei diritti fondamentali, l'istituzione del forum dei diritti fondamentali, la possibilità di trattare dati personali, che comporta per definizione la creazione di canali sicuri di scambio d'informazioni per garantire che questi dati sensibili siano gestiti correttamente).

Va inoltre sottolineato che questi compiti accresciuti e nuovi creano un carico di lavoro amministrativo aggiuntivo che si aggiunge all'intensificarsi delle attività operative dell'Agenzia.

Per affrontare tali esigenze l'Agenzia ha definito i compiti prioritari, identificando quelli che Frontex dovrà assolvere obbligatoriamente nel periodo 2013-2015. Parallelamente ha riesaminato i programmi e i progetti in corso, in modo da poter riassegnare membri del personale a nuove priorità e/o a nuovi compiti.

Tuttavia, la riassegnazione non sarà sufficiente all'Agenzia per potere svolgere tutti i suoi compiti principali. Pertanto Frontex, in stretta cooperazione con la Commissione, ha preso in esame non solo i nuovi compiti e le condizioni in cui essi dovranno essere eseguiti, ma anche la difficile situazione economica in cui si trovano l'Unione europea e i suoi Stati membri e l'obiettivo generale di ridurre i livelli di organico delle istituzioni e delle agenzie dell'UE. In seguito a tale esame, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha proposto un aumento limitato del numero di posti di lavoro nell'organico di Frontex, da richiedere in due fasi: quattro posti aggiuntivi in organico, inclusi nel progetto di bilancio 2013, urgentemente necessari per adempiere a obblighi giuridicamente vincolanti continuando al contempo a svolgere le funzioni fondamentali dell'Agenzia (gli agenti di coordinamento incaricati di coordinare le operazioni congiunte alle frontiere esterne degli Stati membri, il responsabile dei diritti fondamentali) e otto posti aggiuntivi da creare al più presto possibile, una volta superate le tappe necessarie in termini di autorizzazione di bilancio.

Nel progetto di bilancio 2013 la Commissione ha proposto di introdurre nell'organico, in una prima fase, quattro agenti temporanei supplementari, entro i limiti del massimale fissato dalla scheda legislativa finanziaria. Poiché nella proposta di progetto di bilancio la Commissione prevede di eliminare tre posti di agenti contrattuali per attuare la prima fase della riduzione del 5% del personale negli anni 2013-2017 annunciata nelle proposte della Commissione per il prossimo quadro finanziario pluriennale pubblicate il 29 giugno 2011, l'aumento netto nell'organico complessivo si riduce a un posto.

In una seconda fase, la presente comunicazione e la scheda finanziaria riveduta ad essa allegata prevedono un ulteriore aumento di otto posti nell'organico, parzialmente compensato da una riduzione di sei posti di esperto nazionale distaccato. Il motivo di tale riduzione è che l'Agenzia deve sostituire esperti nazionali e/o agenti contrattuali con agenti temporanei in virtù del nuovo regolamento: questo

prevede infatti all'articolo 17, paragrafo 3, che *"può essere nominato agente di coordinamento [...] soltanto un membro del personale dell'Agenzia soggetto allo statuto dei funzionari dell'Unione europea o al titolo II del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea"*. L'aumento netto dei posti in organico derivante dalla presente proposta ammonta quindi a due posti.

Tali cambiamenti sono indicati nella scheda legislativa finanziaria allegata alla presente comunicazione.

La Commissione chiede di introdurre le necessarie modifiche nell'organico di Frontex con la creazione di otto posti aggiuntivi nel bilancio 2013 (sulla base della scheda legislativa finanziaria riveduta allegata alla presente comunicazione), parzialmente compensata dall'eliminazione di sei posti di esperto nazionale distaccato. In termini di spesa, i posti aggiuntivi sono neutri dal punto di vista del bilancio in quanto non richiedono finanziamenti aggiuntivi. Le esigenze di finanziamento saranno soddisfatte tramite riassegnazioni dal titolo 2 al titolo 1 nel quadro degli stanziamenti richiesti nel progetto di bilancio 2013.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

- 1.1. Denominazione della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore politico interessato nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata dell'azione e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

- 3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti [dell'organismo]*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sulle risorse umane [dell'organismo]*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

1.1. Denominazione della proposta/iniziativa

Regolamento (UE) n. 1168/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.

1.2. Settore politico interessato nella struttura ABM/ABB²

Settore interessato: Affari interni

1.3. Natura della proposta/iniziativa

- La proposta/iniziativa riguarda una **nuova azione**
- La proposta/iniziativa riguarda una **nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**³
- La proposta/iniziativa riguarda la **proroga di un'azione esistente**
- La proposta/iniziativa riguarda un'**azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. *Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa*

Dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, nel 1999, sono state adottate alcune misure comuni per gestire meglio le frontiere esterne dell'Unione europea, in virtù dell'articolo 62, paragrafo 2, del trattato CE.

Sulla base dei tre pilastri costituiti dal corpus legislativo comune, dalle operazioni comuni e dalla solidarietà finanziaria, sono stati realizzati progressi fondamentali con l'adozione del codice frontiere Schengen⁴, del manuale pratico per le guardie di frontiera (manuale Schengen)⁵ e delle norme sul

² ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

³ A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

⁴ Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).

⁵ Raccomandazione C (2006) 5186 della Commissione, del 6 novembre 2006, che istituisce un "Manuale pratico per le guardie di frontiera" (Manuale Schengen) comune, ad uso delle autorità competenti degli Stati membri per lo svolgimento del controllo di frontiera sulle persone.

traffico frontaliero locale⁶, l'istituzione dell'agenzia FRONTEX⁷, delle squadre di intervento rapido alle frontiere⁸ e del Fondo per le frontiere esterne⁹.

Tutte queste iniziative vanno inserite in un quadro di gestione integrata della frontiera, che comprende le seguenti dimensioni¹⁰:

- controlli alle frontiere (verifiche e sorveglianza) quali definiti nel codice frontiere Schengen, inclusa la pertinente analisi dei rischi e l'intelligence criminale;
- individuazione e investigazione della criminalità transnazionale in coordinamento con tutte le competenti autorità incaricate dell'applicazione della legge;
- modello di controllo dell'accesso articolato su quattro livelli (misure nei paesi terzi, cooperazione con i paesi limitrofi, controlli alle frontiere, misure di controllo all'interno dello spazio di libera circolazione, inclusi i rimpatri)¹¹;
- cooperazione tra le agenzie preposte alla gestione delle frontiere (guardie di frontiera, dogane, polizia, autorità di sicurezza nazionale ed altre autorità pertinenti) e cooperazione internazionale;
- coordinamento e coerenza delle attività degli Stati membri e delle istituzioni e altri organismi della Comunità e dell'Unione.

1.4.2. *Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate*

Obiettivo specifico 1

Permettere alle persone di attraversare le frontiere interne senza controlli di frontiera, favorire la sicurezza delle frontiere e impedire la migrazione irregolare sviluppando un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne e fissando standard elevati di controlli di frontiera, in particolare tramite lo sviluppo del SIS II e grazie al sostegno finanziario del Fondo per le frontiere esterne.

Attività ABM/ABB interessate

Attività 18 02: Solidarietà — Frontiere esterne, visti e libera circolazione delle persone

⁶ Regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen (GU L 29 del 3.2.2007, pag. 3).

⁷ Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1).

⁸ Regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 30).

⁹ Decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22).

¹⁰ Conclusioni della 2768^a sessione del Consiglio "Giustizia e affari interni", Bruxelles 4-5 dicembre 2006, doc. 15801/06 (Presse 341), pag. 26.

¹¹ Il modello nella sua completezza è stato descritto nel catalogo Schengen sui controlli alle frontiere esterne, il rimpatrio e la riammissione: raccomandazioni e migliori pratiche, febbraio 2002.

1.4.3. Risultati ed effetti previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

1.4.4. *Alla luce dei nuovi e accresciuti obblighi dell'Agenzia e dei nuovi compiti che le spettano, alcuni dei quali devono essere svolti da determinate categorie di personale dell'Agenzia stessa, occorre modificare la tabella dell'organico dell'Agenzia. In linea con i commenti formulati dall'autorità di bilancio nel bilancio 2012 dell'UE, il bilancio dell'Agenzia sarà oggetto di una modifica volta a fornire all'Agenzia stessa risorse sufficienti per adempiere i compiti affidatili dal nuovo regolamento. Per ottenere un esame complessivo dei cambiamenti occorre pertanto allegare a posteriori al regolamento una scheda finanziaria corrispondente alle effettive esigenze dell'Agenzia in termini di organico. L'organico aggiuntivo sarà finanziato tramite il sussidio già assegnato a Frontex nel quadro del bilancio dell'Unione.*

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

N/D

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità dell'azione nel breve e lungo termine

Istituita nel 2004, l'Agenzia Frontex è divenuta operativa nel 2005. I suoi principali compiti sono:

- coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri nella gestione delle frontiere esterne;
- assistere gli Stati membri in materia di formazione delle loro guardie di frontiera, anche per quanto riguarda la definizione di standard comuni di formazione;
- svolgere analisi dei rischi;
- seguire gli sviluppi della ricerca in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne;
- aiutare gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne;
- offrire agli Stati membri il supporto necessario per l'organizzazione di operazioni di rimpatrio congiunte.

Per svolgere la sua missione, l'Agenzia può anche cooperare con le autorità competenti di paesi terzi o con organizzazioni internazionali.

Negli ultimi anni il carico di lavoro e le priorità di Frontex sono nettamente cresciuti. In risposta al programma dell'Aia, il 13 febbraio 2008 la Commissione ha adottato una comunicazione sulla valutazione e sullo sviluppo futuro dell'Agenzia (COM (2008) 67 definitivo), accompagnata da una valutazione d'impatto. La comunicazione formulava raccomandazioni per il breve e medio periodo e proponeva idee per lo sviluppo dell'Agenzia a lungo termine.

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno entrambi accolto con favore la comunicazione del 2008, condividendo l'analisi della Commissione secondo cui l'Agenzia è stata un grande successo sin dagli inizi, e ne hanno chiesto l'ulteriore potenziamento. Tale ambizione è espressa anche in numerose conclusioni del Consiglio e del Consiglio europeo, nel patto europeo sull'immigrazione e l'asilo e nel programma di Stoccolma adottato il 10-11 dicembre 2009 dal Consiglio europeo, che invitava a potenziare l'Agenzia anche mediante una revisione del suo quadro giuridico. Il ruolo dell'Agenzia nella gestione integrata delle frontiere dell'Unione e il suo futuro orientamento generale riscuotono quindi un forte consenso interistituzionale.

Più di recente, visto l'aumento della pressione migratoria alle frontiere meridionali dell'Unione generato dalla "primavera araba" e il deteriorarsi della situazione alle frontiere esterne della Grecia, la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno invitato l'Agenzia a svolgere un ruolo più attivo.

È in questo contesto che si è proceduto nel 2011 a modificare il mandato dell'Agenzia per consentirle di rispondere alle nuove sfide e di venire incontro alle richieste della Commissione, del Consiglio e del Parlamento.

I compiti assegnati all'Agenzia dal regolamento modificato sono i seguenti:

- istituire e gestire un gruppo di guardie di frontiera da impiegare nel quadro delle squadre europee di guardie di frontiera, in operazioni coordinate da Frontex;
- nominare un agente di coordinamento per ogni operazione congiunta o progetto pilota in cui siano impiegati membri delle squadre europee di guardie di frontiera; in virtù del regolamento modificato, può essere nominato agente di coordinamento soltanto un membro del personale dell'Agenzia soggetto allo statuto dei funzionari dell'Unione europea o al titolo II del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea;
- sviluppare e gestire sistemi che consentano scambi rapidi e affidabili di informazioni sui rischi emergenti alle frontiere esterne;
- prestare l'assistenza necessaria per sviluppare e gestire un sistema europeo di sorveglianza di frontiera;
- creare il ruolo di responsabile dei diritti fondamentali e un forum consultivo sui diritti fondamentali.

L'analisi dei rischi comprenderà la valutazione della capacità degli Stati membri di far fronte a minacce e sollecitazioni alle frontiere esterne.

L'Agenzia dovrà svolgere un ruolo più attivo nel perseguimento degli obiettivi dell'Unione europea in materia di cooperazione con i paesi terzi nel settore della gestione delle frontiere.

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea*

Il regolamento di modifica (UE) n. 1168/2011 si basa sull'articolo 74 (misure volte ad assicurare la cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri) e sull'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), del TFUE (misure relative ai controlli cui sono

soggette le persone che attraversano le frontiere e misure necessarie per instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne).

Gli obiettivi del regolamento, nel rispetto degli stessi limiti fondamentali delle disposizioni vigenti, consistono nello sviluppare una gestione integrata della cooperazione operativa alle frontiere esterne e non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri.

1.5.3. *Principali insegnamenti tratti da esperienze simili*

N/D

1.5.4. *Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

N/D

1.6. Durata dell'azione e incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa di **durata limitata**

– Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

– Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

– Attuazione con un periodo di avviamento dal 2012 al 2013

– Seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione prevista¹²

Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– agenzie esecutive

– organismi creati dall'Unione europea¹³

– organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

– persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (*specificare*)

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

¹² Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

¹³ A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

Osservazioni

La presente scheda finanziaria legislativa è redatta a posteriori per fornire un panorama completo delle esigenze di organico dell'Agenzia corrispondenti ai cambiamenti introdotti dall'adozione della modifica del regolamento Frontex. Data la difficile situazione di bilancio in cui versa l'UE, si propone che Frontex si impegni nella misura del possibile a far rientrare i costi relativi al personale aggiuntivo (12 agenti temporanei AD) nei limiti della sovvenzione già attribuita all'Agenzia nel bilancio dell'Unione.

Si prevede che gli aumenti di organico siano neutri dal punto di vista del bilancio, come illustrato nelle tabelle accluse qui di seguito. Frontex dovrebbe soddisfare le esigenze di stanziamenti aggiuntivi tramite una compensazione parziale con posti di esperti nazionali distaccati (END), come illustrato nelle tabelle accluse, o tramite altri risparmi nel quadro del titolo 1. Le eventuali esigenze rimanenti di stanziamenti aggiuntivi potrebbero essere affrontate tramite riassegnazioni e storni dal titolo 2 (bilancio amministrativo non riguardante il personale) al titolo 1, conformemente al potere discrezionale attribuito al direttore esecutivo dal regolamento finanziario applicabile a Frontex.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia adotta entro il 31 marzo di ogni anno la relazione generale dell'Agenzia concernente l'anno precedente e la trasmette entro il 15 giugno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti. La relazione generale è resa pubblica. Ogni cinque anni il consiglio di amministrazione commissiona una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del presente regolamento, che verifica se l'agenzia abbia svolto i suoi compiti con efficienza valutandone anche l'impatto e i metodi di lavoro.

La prima valutazione successiva all'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1168/2011 analizzerà l'esigenza di accrescere il coordinamento della gestione delle frontiere esterne degli Stati membri, in particolare esaminando la fattibilità della creazione di un sistema europeo di guardie di frontiera.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

La costante pressione migratoria alle frontiere esterne dell'Unione europea richiede una maggiore cooperazione operativa tra gli Stati membri coordinata da Frontex, secondo i principi della responsabilità condivisa e della solidarietà, al fine di garantire il massimo livello possibile di integrità delle frontiere esterne e contribuire ad accrescere la sicurezza interna dell'Unione europea, promuovendo nel contempo il pieno rispetto dei diritti fondamentali nella gestione delle frontiere. Occorre rafforzare l'organico dell'Agenzia per far fronte all'estensione del suo mandato e ai requisiti previsti dal regolamento modificato. Sono state pienamente sfruttate le opportunità di riassegnazione all'interno dell'attuale organico. Se non si provvederà a fornire i nuovi posti richiesti, ne risulterà una violazione permanente del diritto dell'Unione applicabile.

2.2.2. Modalità di controllo previste

I conti dell'Agenzia saranno soggetti all'approvazione della Corte dei conti e alla procedura di scarico. Il servizio di audit interno della Commissione svolgerà i suoi audit in cooperazione con il revisore interno dell'Agenzia.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e protezione esistenti e previste.

L'agenzia è soggetta al controllo dell'Ufficio di lotta antifrode.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio di spesa esistenti

Per rubrica del quadro finanziario pluriennale e linea di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	SD/SND ⁽¹⁴⁾	di paesi EFTA ¹⁵	di paesi candidati ¹⁶	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
3A	18.020301: Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne - Contributo ai titoli 1 e 2	Non diss.	NO	NO	NO	NO
3A	18.020302: Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne - Contributo al titolo 3	Non diss.	NO	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Per rubrica del quadro finanziario pluriennale e linea di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Rubrica.....]	SD/SND	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
	N/D		SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

¹⁴ SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non dissociati.

¹⁵ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

¹⁶ Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	Numero	18 02
--	--------	-------

Organismo: Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne			Anno	Anno	Anno	Anno	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
			2012	2013	N+2	N+3				
Titolo 1	Impegni	(1)	0	+500*						+500*
	Pagamenti	(2)	0	+500*						+500*
Titolo 2	Impegni	(1a)	0	-500						-500
	Pagamenti	(2a)	0	-500						-500
Titolo 3	Impegni	(3a)	0							0
	Pagamenti	(3b)	0							0
TOTALE degli stanziamenti per l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne	Impegni	=1+1a +3a	0	0*						0*
	Pagamenti	=2+2a +3b	0	0*						0*

* È previsto un numero complessivo di 12 nuovi posti in organico.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	5	“Spese amministrative”
--	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
DG: Affari Interni									
• Risorse umane									
• Altre spese amministrative									
TOTALE DG Affari Interni	Stanziamenti								

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N ¹⁷	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni								
	Pagamenti								

¹⁷ L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti [dell'organismo]*

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)								TOTALE			
	RISULTATI																	
	Tipo di risultato ¹⁸	Costo medio del risultato	Numero dei risultati	Costo	Numero dei risultati	Costo	Numero dei risultati	Costo	Numero dei risultati	Costo	Numero dei risultati	Costo	Numero dei risultati	Costo	Numero dei risultati	Costo	Numero totale di risultati	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ¹⁹ ...																		
- Risultato																		
- Risultato																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 1																		
OBIETTIVO SPECIFICO 2...																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 2																		
COSTO TOTALE																		

¹⁸ I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es.: il numero degli scambi di studenti finanziati, il numero dei km di strade costruiti, ecc.).

¹⁹ Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici...".

3.2.3. Incidenza prevista sulle risorse umane di Frontex

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2012	Anno 2013	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
--	--------------	--------------	-------------	-------------	---	--------

Funzionari (gradi AD)							
Funzionari (gradi AST)							
Agenti contrattuali							
Agenti temporanei	0	1,320					
Esperti nazionali distaccati	0	-0,320					

TOTALE	0	1,000*					
---------------	----------	---------------	--	--	--	--	--

È previsto un numero cumulativo di 12 nuovi posti. Il costo stimato per 12 posti AD è di 1,32 milioni di euro (12 x 0,11 milioni di euro). Tuttavia, l'impatto stimato sulla spesa dell'Agenzia nel 2013 sarà neutro dal punto di vista del bilancio, poiché la spesa sarà compensata dalla diminuzione della spesa relativa agli esperti nazionali distaccati (END) che attualmente svolgono questi compiti. I rispettivi posti di END saranno gradualmente eliminati nel corso del 2013. I costi rimanenti saranno coperti da risparmi aggiuntivi effettuati all'interno del titolo 1 e, se necessario, tramite la riassegnazione di un importo massimo di 750 000 EUR dal titolo 2 al titolo 1.

Descrizione dei posti di lavoro richiesti

1 AD10 - Responsabile dei diritti fondamentali

A norma dell'articolo 26 bis, paragrafo 3, del regolamento di modifica di Frontex, il consiglio di amministrazione dovrà designare un responsabile dei diritti fondamentali, che sarà indipendente nell'espletamento delle sue funzioni e riferirà direttamente al consiglio di amministrazione stesso. La creazione di questo posto è una priorità assoluta per l'Agenzia e deve avvenire nel 2012. L'elevato grado di ingresso è giustificato dal livello di esperienza

richiesto e dallo statuto del responsabile dei diritti fondamentali. Il Mediatore europeo ha aperto il 6 marzo 2012 un'indagine autonoma sull'attuazione da parte di Frontex dei suoi obblighi in materia di diritti fondamentali, compresa l'assunzione del responsabile.

6 AD7 - Agenti di coordinamento di Frontex

A norma dell'articolo 3 ter, paragrafo 5, del regolamento di modifica, l'Agenzia nomina un agente di coordinamento per ogni operazione congiunta e progetto pilota in cui siano impiegate squadre europee di guardie di frontiera. Inoltre l'articolo 17, paragrafo 3, prevede che ai fini dell'articolo 3 ter, paragrafo 5, possa essere nominato agente di coordinamento soltanto un membro del personale dell'Agenzia soggetto allo statuto dei funzionari dell'Unione e al titolo II del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione. Lungo tutto il corso di quest'anno l'Agenzia ha avviato e coordinato una serie di operazioni congiunte e progetti pilota secondo il suo programma di lavoro annuale, ricorrendo a squadre europee di guardie di frontiera. Alcune di queste operazioni congiunte sono di fatto operazioni permanenti (quelle nel Mediterraneo e alle frontiere terrestri turco-greche) e necessitano quindi della presenza permanente di un agente di coordinamento. Dato che le funzioni degli agenti di coordinamento di Frontex sono attualmente svolte da esperti nazionali distaccati (END), l'assunzione di agenti temporanei comporterà la riduzione del numero totale di END di 6 unità.

1 AD7 – Responsabile della gestione dei prodotti e del cambiamento

Questo posto è concepito per provvedere ai nuovi compiti introdotti dalla modifica del regolamento Frontex (articolo 11 in combinato disposto con gli articoli 11 quater e 11 quinquies e con l'articolo 13, paragrafo 2): sviluppare e gestire il sistema di scambio delle informazioni per ICONET (rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri), dati classificati, canali sicuri per lo scambio di informazioni e sostituzione di FOSS (Frontex One Stop Shop, il portale web per lo scambio di informazioni di Frontex), compresa la trasmissione di dati personali ad altre agenzie dell'UE. Il compito richiede esperienze, conoscenze e capacità specifiche per garantire che i benefici di queste responsabilità aggiuntive di Frontex siano effettivamente ottenuti, comunicati e realizzati conformemente al quadro giuridico dell'UE.

3.2.3.2. 4 posti (1 AD8 e 3 AD7) previsti nella proposta della Commissione per il progetto di bilancio 2013 presentata all'autorità di bilancio il 25.4.2012.

3.2.3.3. Fabbisogno previsto di risorse umane per la DG di appartenenza

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

	Anno N	Anno N+1	Ann o N+2	Ann o N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
• Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei)					
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)					

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)							
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)²⁰							
XX 01 02 01 (AC, END e INT della "dotazione globale")							
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)							
XX 01 04 yy ²¹	- in sede ²²						
	- nelle delegazioni						
XX 01 05 02 (CA, INT, SNE – Ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (AC, END, INT – Ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE							

18 è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

La descrizione del calcolo dei costi per gli ETP dev'essere inserita nel paragrafo 3 dell'allegato.

²⁰ CA = agente contrattuale (*Contract Agent*); INT = personale interinale (*intérimaire*); JED = giovane esperto in delegazione (*jeune expert en délégation*); LA = agente locale (*Local Agent*); END = esperto nazionale distaccato.

²¹ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

²² Principalmente per Fondi strutturali, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per la pesca (FEP).

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

Nessun impatto sul quadro finanziario pluriennale. Tuttavia, anche se l'assunzione di personale aggiuntivo richiedesse un aumento del bilancio dell'Agenzia, esso rientrerebbe comunque nel quadro finanziario pluriennale.

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale²³.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

N/D

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

²³ Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE stanziamenti cofinanziati								

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ²⁴						
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per riflettere la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
Articolo								

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

N/D

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

N/D

²⁴

Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.